



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Il Presidente

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2020 relativa allo stato di emergenza da pandemia;

Visti i successivi DPCM che hanno disciplinato la fruizione dei diritti costituzionali per motivi di sicurezza pubblica e di sanità pubblica;

Visti gli articoli 83 e 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto n. 00187/20 del 9 marzo 2020, con cui il Presidente del Collegio di garanzia dello Sport, al fine di contribuire all'adozione di concrete misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la sospensione di ogni pubblica udienza di competenza del medesimo collegio, fino al 31 maggio 2020, ed ha stabilito che ciascun procedimento vada deciso a porte chiuse e senza discussione orale, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti, salvo motivata istanza di discussione orale sulla quale il Presidente del Collegio giudicante decide anche da remoto;

Visto il decreto n. 00267/2020, con cui il Presidente del Collegio di garanzia ha disposto che tutte le proprie udienze di qualsiasi procedimento pendente sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e che sono altresì sospesi sino a tale data tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, precisando che ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio decorre da tale data;

Viste le direttive n. 10 e 11/2020 della Direzione risorse umane e affari generali dell'ACI, secondo cui attualmente il "lavoro agile" costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa sino al 31 luglio 2020, ferma restando la progressiva riapertura fisica in sicurezza e dunque è interdetta la presenza fisica negli uffici e conseguentemente la tenuta delle udienze degli organi di giustizia sportiva;

Considerato che le linee guida degli articoli 83 e 84 del decreto legge n. 18 del 2020 citati, pur non facendo specifica menzione della giustizia sportiva, rispondono ad interessi e doveri di carattere generale che devono essere responsabilmente osservati anche dalla giustizia sportiva, che allo stato, nei limiti consentiti dalla natura informale del diritto sportivo e dal rispetto dei principi costituzionali di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, deve assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e interessi dei licenziati tenendo conto della natura emergenziale dell'attuale situazione e della natura transitoria e derogatoria della sopravvenuta normativa statale;

Ritenuto quindi che anche i capi degli uffici giurisdizionali sportivi siano, in via temporanea ed eccezionale, titolari dei poteri organizzativi previsti dal citato art. 83, commi 6 e 7, al fine di concorrere al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi di essa sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale;

Visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 23;

Considerata l'esigenza di avviare a definizione i procedimenti i procedimenti disciplinari pendenti dinanzi a questa Corte, nei limiti consentiti dalle misure di contrasto del COVID-19 tuttora in corso;



Considerato che ai sensi dell'art. 37, co. 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva il reclamo devolve la controversia dinanzi al collegio ove si svolge la trattazione orale e concentrata e sono assicurate alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Considerato che sono espressamente richiamati gli articoli 35 e 36 e che, in particolare, l'art. 35, co. 1 prevede obbligatoriamente che si tenga l'udienza, sia pure in camera di consiglio, nella quale le parti "hanno facoltà" di essere sentite" e lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio, Inoltre che: "La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa."

Ritenuto pertanto che con il citato art. 37, co. 6 individui per le parti un vero e proprio diritto soggettivo di essere ascoltate, il che prefigura una posizione giuridica soggettiva alla udienza;

Ritenuto che non ostante la imprecisione lessicale, il Legislatore sportivo abbia voluto quindi istituire una vera e propria udienza di discussione, se pure non pubblica attese le materie trattate, e non una semplice camera di consiglio cui le parti siano semplicemente ammesse per essere sentite;

Ritenuto pertanto che, nel definire il diritto soggettivo delle parti di essere sentite, l'art. 37, co. 6 citato si ponga in insanabile contraddizione con il così detto rito a contraddittorio cartolare obbligato (c.d. udienza scritta), ovvero il passaggio d'ufficio a sentenza in camera di consiglio alla luce degli atti e documenti depositati e senza alcuna discussione;

Ritenuto quindi che senza il consenso unanime delle parti i reclami non possano essere assunti a sentenza sulla base degli atti, mentre si possa applicare il rito del contraddittorio cartolare volontario se richiesto all'unanimità dalle parti;

Ritenuto, quanto alla natura e qualità della udienza, che per udienza si debba intendere esclusivamente la riunione fisica delle parti, dei loro difensori e del giudice, anche alla luce dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti umani;

Considerato infatti che la udienza che la Costituzione e la CEDU ritengono ineliminabile è quella di persona, e non altra, deducendosi ciò con facilità dalla lettera dell'art. 6 della CEDU, là dove richiede che "la causa sia esaminata ... pubblicamente ... La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato ... ". La pubblicità, è chiarita dall'ultima affermazione: pubblico è ciò che si realizza in una situazione fisica in cui le parti e il giudice siano presenti fisicamente, e interagiscano tra loro e con il pubblico, in un medesimo luogo fisico (aula d'udienza) il cui accesso non può essere negato ad alcuno;

Considerato che analogamente, l'art. 128, secondo comma c.p.c., e l'art. 87 c.p.a., nel disciplinare i poteri di polizia d'udienza del giudice, presuppongono necessariamente una udienza di persona che si svolga nell'aula, altrimenti non si comprenderebbe nemmeno la natura di poteri di polizia via etere;

Ritenuto che per tali motivi debba essere esclusa la possibilità di una udienza telematica da remoto, senza presenza fisica dei soggetti del processo;

Visti gli articoli 29 e 38 del Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI;

Decreta:



- 1) Per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2020 le udienze previste sono rinviate al successivo mese di settembre, tenuto conto del periodo di sospensione delle attività forensi.
- 2) Su richiesta unanime, sia pure non contestuale, di tutte le parti del processo, la Corte decide le controversie in atto pendenti, in camera di consiglio deliberativa, che può svolgersi anche in conferenza da remoto tra i componenti del collegio giudicante su una piattaforma fornita dall'ACI.
- 3) La richiesta di applicazione del rito a contraddittorio cartolare volontario è comunicata dalla Segreteria alle altre parti che entro il termine perentorio di 3 giorni dalla comunicazione forniscono alla segreteria la loro adesione o il dissenso.
- 4) Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 3 si intende come rifiuto di accettare della parte silente e conseguentemente il ricorso non può essere assunto a decisione.
- 5) accertato il consenso di tutte le parti, il Presidente fissa la data della camera di consiglio deliberativa che è comunicata almeno 7 giorni prima alle parti, che possono fare pervenire alla segreteria della Corte eventuali integrazioni e osservazioni, preventivamente scambiate tra di loro.
- 6) I reclami per i quali non si sia raggiunta la richiesta unanime di applicazione del contraddittorio cartolare volontario, sono rinviati alla prima udienza utile di settembre 2020.

Roma, 18 giugno 2020

Il Presidente
Claudio Zucchelli